FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

GLI INCENTIVI A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE FINALIZZATI AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

Aggiornamento del 31/07/2024

FON-DARE: chi siamo?

FON-DARE è la Divisione di Finanza Agevolata per le imprese di **FORM-APP S.r.l.**, controllata al 100% da **LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.**.

Offriamo a imprese e professionisti **servizi di consulenza altamente qualificati** e li supportiamo durante tutto l'iter di richiesta e ottenimento delle agevolazioni a valere su misure provinciali, regionali e nazionali:

- ✓ Risultano **approvate il 97% delle domande di agevolazione presentate** per i nostri clienti;
- ✓ Assicuriamo **assistenza pro-attiva e taylor-made** per le imprese e i professionisti nostri partner;
- ✓ Le nostre pratiche hanno **superato positivamente i controlli** degli Enti della Pubblica Amministrazione. La nostra consulenza, infatti, si fonda sulla **qualità, sostenibilità e sicurezza delle pratiche** a tutela degli imprenditori e dei professionisti che si affidano a noi.

LARISORSAUMANA RICERCA E SELEZIONE

LARISORSAUMANA SOMMINISTRAZIONE

LARISORSAUMANA PARITÀ DI GENERE

LARISORSAUMANA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

FORM-APP FORMAZIONE IN AZIENDA

FON-DARE FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

A CHE PUNTO SIAMO

Pubblicazione decreto attuativo definitivo

Pubblicazione linee guida con gli esempi di applicazione della normativa

Apertura della piattaforma del GSE per la presentazione delle istanze

6,3 MILIARDI DI EURO

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato** e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.**

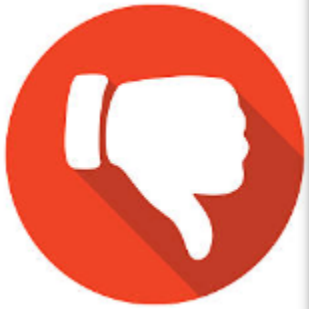

Non sono ammissibili le imprese:

a) in **stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, o sottoposte ad altra **procedura concorsuale** prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che **non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e **inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH di non arrecare un danno significativo all'ambiente non sono ammissibili progetti di innovazione destinati:

a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1) di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non hanno un impatto diretto sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO_2 dell'attività d'impresa;

2) hanno un impatto diretto sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO_2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "*Pollutant Release and Transfer Registers*" (PRTR).

Nuovo Piano Transizione 5.0
PROGETTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente

- sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Nuovo Piano Transizione 5.0

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i **progetti di innovazione**

avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025

che prevedono investimenti in:

INVESTIMENTI TRAINANTI

- **BENI MATERIALI NUOVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA di cui all'allegato A della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)**
- **BENI IMMATERIALI NUOVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA di cui all'allegato B della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)**

tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei **processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**.

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

INTERVENTI AMMISSIBILI

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

INVESTIMENTI TRAINATI

- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di *energia da fonti rinnovabili*** **destinata all'autoconsumo**, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

- spese in **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Nuovo Piano Transizione 5.0

AGEVOLAZIONI

	RIDUZIONE MINIMA DEI CONSUMI ENERGETICI DETERMINATA DA **ACQUISTI IN BENI STRUMENTALI**		
unità produttiva	dal 3% al 6%	dal 6% al 10%	superiore al 10%
processo produttivo	dal 5% al 10%	dal 10% al 15%	superiore al 15%

QUOTA DI INVESTIMENTO	ALIQUOTE CREDITO D'IMPOSTA		
fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

MAGGIORAZIONI

Gli investimenti in moduli fotovoltaici con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **120%** del loro costo

Gli investimenti in moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24% concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **140%** del loro costo

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

BENI MATERIALI E IMMATERIALI NUOVI STRUMENTALI

Beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

- **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato.

Beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

- Sono inclusi i **software relativi alla gestione di impresa** se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in **sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei *consumi energetici* e dell'energia autoprodotta e autoconsumata**, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("*Energy Dashboarding*").

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO

Sono agevolabili le spese relative a:

a. i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
b. i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c. gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
d. i servizi ausiliari di impianto;
e. gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti prodotti in Unione Europea e che garantiscono un'efficienza pari ad almeno il 21,5% - rif. art. 12 comma 1 lettera a), b), c) del decreto legge 9 dicembre 2023 n. 181.

I beni di cui al presente articolo devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

Calcolo del limite di spesa ammissibile per i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

Tabella 2a – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica

Fonte rinnovabile	P ≤20 kWe [€]	20 kWe <P ≤ 200 kWe [€]	200 kWe <P ≤ 600 kWe [kWe] [€]	600 kWe <P ≤ 1000 kWe [€]	1000 kWe < P [€]
Solare (fotovoltaico)*	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Geotermica	2.750				1.800
Idraulica**	2.970	2.640		2.380	1.850

* Potenze di picco (kWp)

** Per la fonte idraulica il costo specifico di cui alla tabella precedente è riferito alla potenza nominale delle turbine idrauliche di impianto.

Tabella 2b – Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica

Fonte rinnovabile	P≤ 1000 kWt [€]	1000 kWt < P [€]
Aria/aria	720	500
Aria/acqua	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nel **limite del 10%** degli investimenti effettuati, e in ogni caso nel **limite massimo di spesa di 300.000 euro**.

1. spese relative ai formatori
2. costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione
3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
5. le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a **percorsi di durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il **sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.**

Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Tabella 1a – Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.

Obbligatorio almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore

COMPETENZE	
A.1	Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale
A.2	Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia
A.3	Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico
A.4	Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
A.5	Manutenzione degli impianti
A.6	Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture
A.7	Concetti introduttivi inerenti all'efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili
A.8	Esecuzione di simulazioni energetiche
A.9	Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l'efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi
A.10	Progettazione di misure energetiche passive
A.11	Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
A.12	Stakeholders della gestione dell'energia e relazioni di cooperazione

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

FOCUS SPESE AMMISSIBILI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Tabella 1b – Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Obbligatorio almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore

COMPETENZE	
B.1	Integrazione digitale dei processi aziendali
B.2	Cybersecurity
B.3	Business data analyitcs
B.4	Intelligenza artificiale e Machine learning
B.5	Robotica avanzata e collaborativa
B.6	Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
B.7	Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
B.8	Simulazione e sistemi cyber-fisici
B.9	Internet delle cose e delle macchine
B.10	Cloud e fog computing
B.11	Interfaccia uomo-macchina
B.12	Blockchain

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

INTERVENTI AMMISSIBILI

DEFINIZIONI

AVVIO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	Data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE	Data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare: a. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali** nuovi strumentali alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati; b. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'a**utoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, alla *data di fine lavori* dei medesimi beni; c. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione** alla data di sostenimento dell'esame finale.

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Confronto tra la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi

con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

Nuovo Piano Transizione 5.0

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Per le *imprese di nuova costituzione*, i *consumi energetici* relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite uno **scenario controfattuale**:

a
- individuazione, rispetto a ciascun investimento nei beni trainanti, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.

b
- determinazione della media dei *consumi energetici* medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a).

c
- determinazione del consumo della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento* come somma dei consumi di cui alla lettera b

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE	Imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

PUNTI DI ATTENZIONE

- Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

- Con riferimento alla struttura produttiva interessata dal progetto di innovazione, è possibile avviare **un solo progetto alla volta**.

- Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Nuovo Piano Transizione 5.0

CERTIFICAZIONI

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un **VALUTATORE INDIPENDENTE** che attesta:

EX ANTE — la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ammissibili

EX POST — l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
- Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
- Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Per le **piccole e medie imprese**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Nuovo Piano Transizione 5.0

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2025

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è utilizzabile in cinque successive quote annuali di pari importo

DOCUMENTAZIONE CHE L'IMPRESA È TENUTA A CONSERVARE

- Fatture, documenti di trasporto e altra documentazione relativi all'acquisizione dei beni agevolati che devono contenere l'espresso riferimento alla normativa.
- Certificazione del Revisore Legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Per le sole imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0

ACCESSO AL BENEFICIO

- Invio della **Comunicazione preventiva al GSE** (Gestore dei Servizi Energetici spa) contenente la **certificazione ex ante** unitamente alla documentazione di descrizione del progetto e il relativo ammontare
- Entro **cinque giorni** dalla Comunicazione preventiva, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, previa verifica della completezza documentale
- Entro **trenta giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato l'impresa trasmette una comunicazione relativa all'effettuazione degli **ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo **di acconto, in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione degli investimenti (ad esclusione delle attività formative)
- Entro **cinque giorni** dalla data di presentazione della comunicazione di effettuazione di ordine e acconto, il GSE trasmette all'impresa la **conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato**, previa verifica della completezza e correttezza documentale
- A seguito del completamento del progetto di innovazione e **in ogni caso entro il 28 febbraio 2026**, l'impresa invia la comunicazione di completamento dell'investimento, unitamente alla documentazione obbligatoria (certificazioni, perizie…)
- Entro **dieci giorni** da quest'ultima comunicazione il GSE, previa verifica documentale, comunica all'impresa **l'importo del credito d'imposta utilizzabile**, che non può in nessun caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

Nuovo Piano Transizione 5.0
CUMULABILITA’

- Per gli stessi costi ammissibili, le agevolazioni del nuovo Piano Transizione 5.0 **NON sono cumulabili** con:
  - il Credito d’Imposta beni strumentali 4.0 di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  - il Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

- Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate **con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

E-mail: ***contatti@fon-dare.it***

Tel.: ***059/8635146***

Sito web: ***www.fon-dare.it***

FON-DARE
FINANZA AGEVOLATA

LARISORSAUMANA
JOB CENTER GROUP

FORM-APP
FORMAZIONE IN AZIENDA